

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

Riunita in pubblica udienza il 29 novembre 2004 e composta dai sigg.

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Romano dr. Lucio | Presidente |
| 2) De Gruttola rag. Giovanni | Giudice |
| 3) Raffone geom. Tobia Gerardo | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

N°189/04 DEL 29/11/2004 DEPOSITATA IL 13/01/2005
nel, processo tributario iscritto al numero 1159/04 R.G., ad oggetto opposizione avverso
revoca benefici fiscali anno 2000

TRA

Lo Conte Mauro, Alessandra, Vincenzo, Ciani Erminia, quali eredi di Lo Conte Raffaele,
tutti rappresentati e difesi dal rag. Castellano Vincenzo con questi elettivamente domiciliati
in Ariano Irpino alla via Fontana Angelica n°1

RICORRENTI

CONTRO

Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, in persona del Direttore p.t.

RESISTENTE

Assegnata a decisione alla pubblica udienza odierna a relazione del componente Raffone
Tobia Gerardo che espone la conclusione delle parti così come di seguito:

Per il ricorrente annullamento dell'atto impugnato perché illegittimo sia nel merito che in
diritto, vittoria per le spese. Per la resistente Agenzia delle Entrate rigetto del ricorso perché,
infondato vittoria per le spese.

FATTO

Con l'atto impugnato il Centro Operativo di Pescara dell' Agenzia delle Entrate, sulla scorta
di verbale ispettivo dei funzionari dell'ufficio di Ariano Irpino, revoca il credito concesso ex
art. 4 legge 449/1997. Si contesta alla ditta Lo Conte Raffaele, di cui i ricorrenti sono
contitolare, oltre che eredi del titolare, l'avvenuta riduzione del livello occupazione per l'anno
2000.

Con il ricorso i ricorrenti presentano opposizione eccependo la nullità per:

- 1) omessa indicazione dei dati anagrafici;
- 2) omessa fatturazione;
- 3) mancata notifica del verbale di contestazione.

Nel merito affermano di aver mantenuto, comunque, il livello di occupazione previsto e che,
se diminuzione vi è stata, essa si è verificata nell'anno 2000 epoca in cui non hanno benefi-
ciato delle agevolazioni fiscali de quibus.

Concludono per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria per le spese.

Resiste l'Ufficio d'Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate che contesta ogni ex adverso ed afferma la legittimità dell'atto emesso del Centro Operativo di Pescara. Conclude per il rigetto con vittoria per le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In diritto.

Le prime due eccezioni vanno respinte.

Non si ravvisa la nullità dell'atto per la mancata indicazione dei dati anagrafici. L'atto si presenta nella forma ineccepibile tant'è che è stato ritualmente notificato alla ditta Lo Conte Raffaele nella fase di liquidazione, dagli eredi del titolare.

Né l'atto è affetto da difetto nella motivazione. Esso si presenta, invece, formalmente-regolare in relazione al requisito motivazionale. Indica: le somme oggetto di recupero, le fonti normative, il processo verbale con il quale è stato l'indebito utilizzo ed ogni altro elemento utile alla difesa.

In relazione al terzo motivo di doglianza il Collegio rileva che in atti non vi è traccia di un processo verbale redatto in data 7 ottobre 2003 anche se le parti (in particolare il resistente ufficio) non disconoscono l'esistenza. Di certo c'è che con il verbale del 21 ottobre 2003 si dà atto che inizia il controllo al fine di verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per usufruire i benefici ex art. 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Merito

I ricorrenti affermano che:

- 1) nessuna riduzione di personale si è verificata. Già prima delle dimissioni del dipendente Albanese Arminio erano stati assunti n. 2 dipendenti;
- 2) la contestata riduzione si è verificata nel anno 2000, epoca in cui non hanno usufruito di ciascun beneficio fiscale che risale all'anno 1999;

Va esaminata prima questa seconda circostanza che, se accolta, è assorbente rispetto all'altra.

Il processo tributario si caratterizza sul piano istruttorio per la sua spiccata natura di processo sostanzialmente scritto documentale. In detta specialità il legislatore ha privilegiato il criterio degli oneri della prova (così come costante, consolidata giurisprudenza e dottrina hanno ribadito), nel senso che ogni parte deve provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa vantata.

Nello fattispecie il Collegio rileva che tra gli atti versati nel fascicolo, per altro anche in forma sciolta e non fascicolati, non vi è traccia di alcun documento che attesti l'assunto.

La regola di giudizio basata sull'onere della prova attua una correlazione tra il diritto sostanziale ed il processo: per tanto "ove l'onere della prova non venga assolto il fatto non provato si considera giuridicamente non realizzato".

Merita diverso esito, invece, la prima eccezione.

Ai fini della decisione è utile riportare integralmente il "Considerato" dell'atto impugnato:

"L'art. 4, comma 5, della legge 449 del 27 dicembre 1997, prevede che il livello occupazionale raggiunto in seguito alle nuove assunzioni non subisca riduzioni durante il periodo agevolato, la riduzione del livello occupazionale a seguito di atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali ad esempio il recesso e il pensionamento del lavoratore, non costituiscono causa di revoca del credito d'imposta se riferiti al personale esistente al 30/9/27; di contro qualora i predetti atti riguardano i lavoratori assunti nel periodo 1/10/97-31/12/2000, gli stessi comportano una riduzione del livello

occupazionale e conseguentemente una corrispondenza revoca del credito d'imposta, nel periodo d'imposta in cui detta riduzione di è verificata, salvo il ripristino da parte dell'impresa del precedente livello occupazionale".

Dall'esame del libro matricola della ditta, versato in atti, il collegio rivela che negli anni 1999 e 2001 il livello occupazionale è stato costantemente superiore a due unità per cui ai fini delle agevolazioni nulla inficia le dimissioni del dipendente Albanese Antonio.

La resistenza Agenzia delle Entrate va condannata alle spese del presente giudizio che si liquidano in via forfettaria € 500,00 comprensivi di diritti ed onorari, oltre alle spese in € 20.66. IVA e cap come per legge.

La commissione

P.Q.M

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Agenzia alle spese in € 250.00 comprensivi di diritti ed onorari, oltre alle spese in € 20.66. IVA e cap come per legge.

Avellino lì 29 novembre 2004

Il relatore-estensore

Presidente